Regione Puglia

Adoc PUGLIA

Ministero dello Sviluppo Economico

IL CALENDARIO DEI CONSUMATORI 2016

ADOC: LA STRADA GIUSTA

ADOC PUGLIA - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori

70125 BARI - C.so A. De Gasperi, 270 - tel. 080.5025248 - 080.5648991 - fax 080.5018967 - info@adocpuglia.it - www.adocpuglia.it

"Programma Generale di intervento della Regione Puglia realizzato con l'utilizzo dei Fondi del Ministero dello Sviluppo Economico"

GRAFICAZEROTTANTA

DODICI MESI DI CONSIGLI PER I PEDONI E I CONDUCENTI DI VEICOLI PER RISPETTARE LA SICUREZZA STRADALE

Le sicurezza stradale è un obiettivo fondamentale per l'intera società in quanto coinvolge quelli che rappresentano i beni più preziosi per un individuo. ovvero, la vita e l'incolumità delle persone. Infatti, "la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico".

Come si sa, le misure di sicurezza stradale hanno come obiettivo la riduzione del numero, e delle conseguenze, degli incidenti veicolari, supportate da campagne specifiche di comunicazione e informazione, quali strumenti irrinunciabile di prevenzione.

Per queste ragioni, l'Adoc Puglia intende alzare il livello di conoscenza e comprensione, fino a contribuire ad un cambiamento culturale, costruito anche attraverso un linguaggio adeguato per i giovani e i meno giovani.

E mentre la Polizia Stradale si impegna ogni giorno con proprie campagne nelle scuole ed in altri eventi rivolti ai giovani, l'Adoc Puglia, con il "calendario dei consumatori 2015" intende diffondere la consapevolezza dei rischi in cui si incorre, in modo che la sicurezza diventi uno stile di vita.

L'idea è di far considerare i rischi a tutte le persone che circolano con i loro veicoli sulle strade, magari, promuovendo una collaborazione tra queste e gli operatori addetti alla sicurezza stabile e che sono interessati ai temi della circolazione stradale, con l'ANAS, con l'AISCAT e le diverse concessionarie autostradali, con l'ACI, gli albi professionali e le associazioni tra cui l'Adoc Puglia si riconosce e che, periodicamente, promuove ed aderisce a campagne preventive per la salvaguardia e la tutela del consumatore.

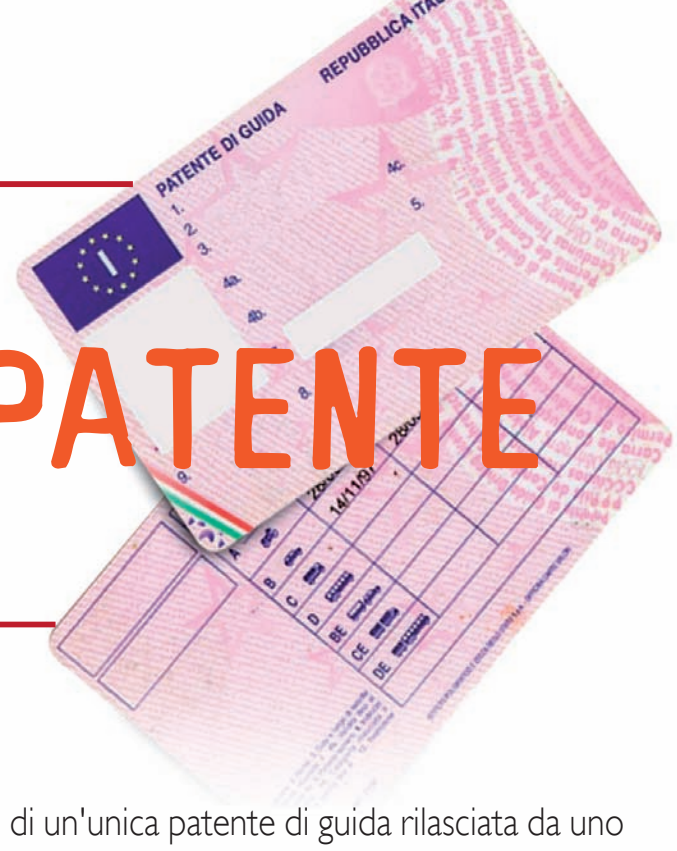

LA PATENTE

Il codice della strada stabilisce le regole per il conseguimento della patente di guida. Non si possono, infatti, guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

Per conseguire la patente di guida è necessario sostenere esami di idoneità, presentando domanda presso il competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti normativamente.

La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida di veicoli per ciascuna di esse indicati. AM, A1, A2, B1, B, BE, C1, C1E, C, D1, D1E, D, DE.

I mutilati o minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, D. Se l'infermo fisico sostiene la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico, potrà condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.

Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

venerdì 1 Maria SS. Madre di Dio
sabato 2 Ss. Basilio e Gregorio
domenica 3 s. Genoveffa
lunedì 4 s. Ermete
martedì 5 s. Amelia
mercoledì 6 Epifania del Signore
giovedì 7 s. Luciano
venerdì 8 s. Massimo
sabato 9 s. Giuliano m.
domenica 10 s. Aldo Eremita
lunedì 11 s. Igino papa
martedì 12 s. Modesto M.
mercoledì 13 s. Ilario
giovedì 14 s. Felice M.
venerdì 15 s. Mauro abate
sabato 16 s. Marcello papa
domenica 17 s. Antonio abate
lunedì 18 s. Liberata
martedì 19 s. Mario m.
mercoledì 20 Ss. Fabiano e Sebastiano
giovedì 21 s. Agnese v.
venerdì 22 s. Vincenzo m.
sabato 23 s. Emerenziana
domenica 24 s. Francesco di Sales
lunedì 25 Conversione di s. Paolo ap.
martedì 26 Ss. Timoteo e Tito
mercoledì 27 s. Angela Merici
giovedì 28 s. Tommaso d'Aquino
venerdì 29 s. Costanzo
sabato 30 s. Martina
domenica 31 s. Giovanni Bosco

Gennaio 2016

Imposta di pubblicità a carico di chi lo espone al pubblico

LA RESPONSABILITA'

Circolando con un veicolo si va incontro a delle responsabilità in conseguenza del nostro comportamento di guida. Esistono ben tre tipi di responsabilità. civile, penale ed amministrativa.

RESPONSABILITÀ PENALE

La responsabilità penale consiste nell'obbligo di rispondere delle proprie azioni dal punto di vista penale, per l'appunto. Sorge ogni volta che si violi il Codice Penale e solo alcuni articoli del Codice della Strada, in caso di omicidio colposo o di lesioni gravi a persone e grava solo sul conducente del veicolo, cioè esclusivamente su colui che si trovava alla guida del mezzo.
La responsabilità penale non si estingue semplicemente risarcendo i danni provocati oppure con l'intervento della compagnia assicuratrice. Può verificarsi, in caso di incidente , che si possa essere soggetti ad entrambi i tipi di responsabilità sopracitati (penale e civile). In tal caso, siamo soggetti alle pene previste dal codice penale e tenuti al risarcimento del danno, oltre ad essere soggetti all'arresto preventivo in caso di fuga ed omissione di soccorso. Essendo responsabili penalmente e civilmente di un incidente, si può incorrere nella revisione, sospensione, revoca o ergastolo della patente, oltre ad essere assoggettati anche alle sanzioni previste dal codice della strada. Il disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia il 20 maggio apporta modifiche al codice penale introducendo il reato di omicidio stradale e nautico ed il reato di lesioni personali stradali e nautiche.
L'articolo 1 introduce il delitto di omicidio stradale e nautico inserendo, dopo l'articolo 589 del codice penale, gli articoli 589-bis e 589-ter. Nello specifico:
- l'articolo 589-bis dispone la pena della reclusione da 8 a 12 anni per chiunque, posto alla guida di un veicolo a motore, o di un natante, o di un'imbarcazione, o di una moto d'acqua, in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provochi la morte di una persona. La stessa pena si applica per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica, causi la morte di una persona. Per chi, invece, provoca la morte di una persona, posto alla guida di un veicolo a motore, o di un natante, o di un'imbarcazione, o di una moto d'acqua, in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è disposta la pena della reclusione tra i sette ed i dieci anni. La stessa pena si applica altresì a chiunque si pone alla guida di un veicolo a motore superando la velocità consentita o attraversi un'intersezione con il semaforo rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate (…). Nei casi in cui l'incidente cagioni la morte e le lesioni di più persone si applica la pena della reclusione fino a un massimo di anni 18;
- l'articolo 589-ter sancisce, invece, un aumento delle pene nei casi in cui il conducente si dà alla fuga.
L'articolo 2 modifica l'articolo 590-bis del codice penale stabilendo la reclusione da due a quattro anni per chiunque, posto alla guida di un veicolo a motore, o di un natante, o di un'imbarcazione, o di una moto d'acqua (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni lesioni personali a qualcuno. La stessa pena si applica per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica, causi per colpa lesioni personali. Per chi, invece provoca le medesime lesioni, posto alla guida di un veicolo a motore, o di un natante, o di un'imbarcazione, o di una moto d'acqua, in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è disposta la pena della reclusione da nove mesi a due anni. La stessa pena si applica altresì a chiunque si pone alla guida di un veicolo a motore superando la velocità consentita o attraversi un'intersezione con il semaforo rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, nonchè al conducente di un natante che superi la velocità consentita oppure circoli in un'area in cui non è ammessa la navigazione causando lesioni personali a taluno. Nei casi in cui l'incidente cagioni lesioni a più persone si applica la pena della reclusione fino a un massimo di anni 7.
Il medesimo articolo 2, inoltre, introduce gli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies nel codice penale, che disciplinano rispettivamente. la fuga del conducente, ed il conseguente aumento delle pene previste; il computo delle circostanze; l'applicazione di pene accessorie, in caso di lesioni gravi o gravissime, quali la revoca della patente di guida e della patente nautica, anche in caso di sospensione condizionale della pena.

lunedì	1	s. Verdiana	venerdì	12	s. Eulalia	martedì	23	s. Policarpo
martedì	2	Presentazione del Signore	sabato	13	s. Fosca	mercoledì	24	s. Modesto
mercoledì	3	s. Biagio v.	domenica	14	I di Quaresima - s. Valentino	giovedì	25	s. Cesario
giovedì	4	s. Gilberto	lunedì	15	s. Faustino	venerdì	26	s. Fortunato
venerdì	5	s. Agata v. m.	martedì	16	s. Giuliana	sabato	27	s. Gabriele
sabato	6	s. Paolo Miki	mercoledì	17	s. Donato m.	domenica	28	III di Quaresima - s. Romano ab.
domenica	7	s. Teodoro m.	giovedì	18	s. Simeone	lunedì	29	s. Giusto
lunedì	8	s. Girolamo Em.	venerdì	19	s. Corrado			
martedì	9	s. Apollonia	sabato	20	s. Silvano			
mercoledì	10	Le Ceneri - s. Scolastica	domenica	21	II di Quaresima - s. Pier Damiani			
giovedì	11	B. V. di Lourdes	lunedì	22	Cattedra di s. Pietro			

Febbraio 2016

Imposta di pubblicità a carico di chi lo espone al pubblico

LA RESPONSABILITA'

RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità amministrativa subentra qualora l'incidente sia avvenuto per violazione del Codice della Strada; in tal caso, si dovrà pagare un'ammenda (multa).

In caso di incidente, chi è civilmente obbligato a risarcire i danni In caso di incidente, ci si può accordare con la parte lesa circa l'entità del risarcimento; infatti, il conducente che ha causato l'incidente può decidere di pagare personalmente i danni, senza far intervenire l'impresa assicuratrice (in tal caso è opportuno avvalersi di un consulente di infortunistica stradale per quantificare l'esatto importo del danno cagionato), e non è tenuto a chiedere l'intervento degli organi di polizia se non vi sono lesioni a persone.

In caso di incidente stradale il conducente deve.

In caso di incidente, è necessario rilevare tutti gli elementi utili per la ricostruzione delle modalità dell'incidente (il luogo, la data, i danni, ecc.), evitando di modificare le tracce. É necessario chiamare la polizia ed il soccorso medico se vi sono feriti gravi. É necessario, inoltre, annotare le generalità dell'altro conducente e gli estremi di patente, veicolo e assicurazione.

Per la comunicazione alla propria impresa assicuratrice è consigliabile avvalersi del modulo di constatazione amichevole. La corretta compilazione del modulo, firmato da entrambi i conducenti, ha lo scopo di accelerare il risarcimento dei danni da parte delle compagnie assicuratrici e consente di evitare l'individuazione dei testimoni.

Cos'è un Modello di constatazione amichevole (C.A.I.) e come compilarlo correttamente Il modulo C.A.I. (noto anche come "modulo blu" o "modello di constatazione amichevole") è un modulo di denuncia di sinistro di Responsabilità Civile. L'utilizzo del modulo C.A.I. permette di ottenere il risarcimento dei danni subiti direttamente dalla propria compagnia, con un notevole risparmio di tempo. Segue l'elenco dei principali riferimenti per una corretta compilazione del modulo.

Novità

Dal 2015 il certificato di proprietà dell'auto è diventato digitale. Inoltre, tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, è possibile, inserendo la targa del veicolo, calcolare l'importo della tassa automobilistica (il bollo) al momento della richiesta, con eventuali sanzioni e interessi.

- se la richiesta è effettuata nel periodo previsto per il pagamento (primo mese di validità del nuovo bollo), non sono indicati importi per sanzioni e interessi
- se la richiesta è effettuata in una data successiva al periodo previsto per il pagamento, vengono visualizzati anche i relativi importi di sanzioni e interessi.

Si evidenzia che se la richiesta viene eseguita prima del periodo di pagamento, il programma, facendo riferimento alla precedente scadenza, indicherà le maggiorazioni dovute.

L'applicazione messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, è uno strumento di calcolo che non tiene conto di eventuali pagamenti già effettuati. Inoltre, da ottobre 2015 vi è stata l'attuazione del Ddl liberalizzazioni che ha portato alla scomparsa del tagliando RC auto dal parabrezza. Questo nuovo sistema denominato "Targa System" effettua i controlli sull'assicurazione e l'unico obbligo per l'automobilista è quello di avere un indirizzo di posta elettronica per inserire la targa nel database, in questo modo la targa dell'auto diventa una sorta di carta di identità del veicolo, e con una semplice interrogazione elettronica si potranno incrociare i dati archiviati dalle forze dell'Ordine, delle Agenzie delle Entrate e dalle assicurazioni, ciò avviene per limitare le frodi. Sono state introdotte anche delle sanzioni a tal proposito, infatti con il Targa System si rischia. 841 euro e sequestro del veicolo se viene rilevata l'assicurazione scaduta, sanzione amministrativa di 168.00 euro per la mancata revisione. Ma è previsto il pugno di ferro per chi aggira le leggi senza un freno. confisca del veicolo e sospensione della patente attendono chi guida con assicurazione falsa o contraffatta. Per ora è il pubblico ufficiale a eseguire il controllo, ma sono già in cantiere delle soluzioni automatizzate che hanno lo stesso scopo di autovelox e varchi ZTL. controllare in modo automatico le vetture. E, nel caso, distribuire conti salati agli automobilisti inadempienti.

1. Data incidente
2. Luogo dellincidente
3. Feriti anche se lievi
4. Testimoni solo se necessario
5. Danni materiali ad altri veicoli
6. Generalità dell'assicurato controllo certificato assicurazione
7. Dati del veicolo
8. Compagnia assicurativa
9. Conducente (controlla la patente)
10. Apporre una croce (X) nelle sole casele nelle quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate.
11. Indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto dell'urto iniziale.
12. Danni materiali visibili
13. Redigere un grafico del sinistro indicando. tracciato della strada, direzione di marcia, la loro posizione al momento dell'urto, i segnali stradali e i nomi delle strade
14 Osservazioni
15. Firma dei conducenti

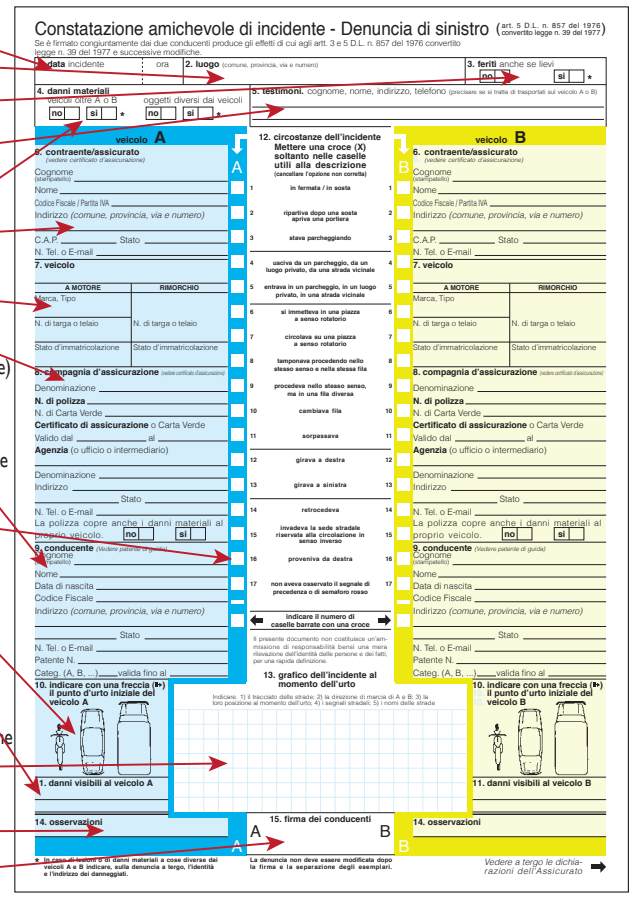

martedì 1 s. Albino
mercoledì 2 s. Basileo m.
giovedì 3 s. Cunegonda
venerdì 4 s. Casimiro re
sabato 5 s. Adriano
domenica 6 IV di Quaresima - s. Marciano
lunedì 7 Ss. Perpetua e Felicita mm.
martedì 8 s. Giovanni di Dio
mercoledì 9 s. Francesca R.
giovedì 10 s. Simplicio
venerdì 11 s. Costantino
sabato 12 s. Massimiliano
domenica 13 V di Quaresima - s. Patrizia
lunedì 14 s. Matilde reg.
martedì 15 s. Luisa
mercoledì 16 s. Eriberto
giovedì 17 s. Patrizio
venerdì 18 s. Cirillo di Ger.
sabato 19 s. Giuseppe
domenica 20 Le Palme
lunedì 21 s. Benedetto
martedì 22 s. Lea
mercoledì 23 s. Turibio
giovedì 24 s. Romolo
venerdì 25 Passione del Signore
sabato 26 s. Emanuele
domenica 27 Pasqua di Resurrezione
lunedì 28 Lunedì dell'Angelo
martedì 29 s. Secondo
mercoledì 30 s. Amedeo
giovedì 31 s. Beniamino m.

Marzo 2016

Imposta di pubblicità a carico di chi lo espone al pubblico

PRIMO SOCCORSO

Nel caso in cui siano coinvolte e ferite delle persone, in caso di incidente, è doveroso assistere un infortunato della strada come imposto dal codice penale, che ne punisce l'omissione. Il fine del primo soccorso è quello di attuare semplici ed immediate misure di sopravvivenza, assistendo la vittima in attesa di più adeguati soccorsi. Èessenziale evitare che la vittima subisca ulteriori lesioni ed impedire che siano posti in atto interventi errati da parte di altre persone. Secondo l'art. 593 del codice penale (sull'omissione di soccorso), l'obbligo di prestare soccorso ricade sui soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano avuto un comportamento ricollegabile all'incidente. L'obbligo ha la sua origine nella punibilità penale della mancata prestazione di soccorso (poiché, in questo caso, si configura il reato di omissione di soccorso. articolo 189/6°-7° del Codice della Strada).

In caso di incidente stradale

Il "soccorso" richiesto dalla legge si sviluppa in più fasi, ognuna delle quali di per sé già realizza il soccorso, cioè realizza il fine di salvare vite umane o almeno ridurre il danno. Sul luogo dell'incidente, le azioni da svolgere sono le seguenti.

- "mettere in sicurezza", cioè segnalare agli altri veicoli sopraggiungenti l'esistenza dell'incidente e dell'ostacolo sulla carreggiata. Tutti i mezzi possono essere utili, in particolare il parcheggiare in condizioni di sicurezza prima del luogo dell'incidente, l'accensione di tutte le luci, il triangolo di emergenza ecc., evitando però di mettere a repentaglio la propria vita. In questo modo si evita che altri veicoli possano impattare sui veicoli incidentati e produrre altre vittime.
- "valutare sommariamente" la gravità dell'incidente, cioè stabilire approssimativamente il numero dei feriti e la gravità delle lesioni.
- "informare" i servizi di soccorso, fornendo elementi il più possibile precisi sul luogo dell'incidente, tipo di veicoli coinvolti, numero di persone ferite, gravità delle lesioni, se i feriti sono bloccati all'interno del veicolo. Questi elementi sono molto importanti. sulla base di essi un operatore telefonico dei servizi di soccorso è in grado di valutare con buona approssimazione il numero di ambulanze da inviare, il tipo di personale che dovrà avere a bordo, le particolari attrezzature necessarie, lo "scenario atteso", la necessità dell'intervento di vigili del fuoco. Questa fase è critica e deve essere realizzata con il maggior "sangue freddo" possibile; ogni maggior dettaglio che si riesce a fornire può essere molto utile.
- "prestare soccorso", nei limiti delle proprie capacità e della prudenza. Alcune lesioni necessitano di manovre od operazioni che è vivamente consigliabile lasciare a specialisti, altre possono essere affrontate anche da inesperti, ma sempre con prudenza, calma e continua valutazione della situazione. In questa fase, compiere operazioni errate, incongrue, eccessive, potrebbe peggiorare le lesioni anche in modo grave.

La valutazione della gravità - punto 2 della graduatoria

La "gravità" che interessa è quella che costituisce "minaccia per la vita". Non bisogna lasciarsi ingannare dalla "quantità di sangue" presente sulla scena dell'incidente. Vi sono lesioni interne che seppur gravissime non rilasciano sangue all'esterno; altre, di moderata gravità - quali le lesioni al volto o agli arti - che producono emissioni molto "visibili" ma non sono "gravi" nel senso che interessa. In generale può essere considerato "molto grave" un ferito che.

- sia privo di conoscenza;
- sia stato sbalzato fuori dal veicolo o dal motociclo;
- abbia violentemente urtato il volante o il cruscotto senza avere la cintura di sicurezza (la gravità dell'urto può essere dedotta anche dai danni al veicolo);
- sia schiacciato da un peso, infilzato da un oggetto (questa circostanza deve essere segnalata all'operatore telefonico);
- abbia una posizione del tronco o della testa così innaturale da far sospettare una lesione vertebrale;
- se si tratta di un bambino, anche al di fuori delle ipotesi precedenti, se abbia segni di emorragia consistenti.

Al lato opposto, possono essere considerate "leggere" o "moderate" le lesioni consistenti in.

- abrasioni, escoriazioni, contusioni, lacerazioni;
- fratture di naso, denti, dita.

Quando intervenire direttamente

Ogni cittadino dovrebbe avere un minimo di conoscenze di pronto soccorso. Se pertanto siete inesperti di soccorso, o sentite che le conoscenze possedute sono insufficienti, considerate che in tutte le lesioni sopra indicate come "gravi" è meglio attendere l'arrivo di soccorsi specializzati piuttosto che tentare manovre rischiose (tipo l'estrazione del ferito dall'abitacolo, l'estrazione del casco, massaggi cardiaci sul posto ecc.) che potrebbero cagionare lesioni vertebrali irreversibili o emorragie interne inarrestabili. Solo in caso di incendio in atto o in imminente pericolo tale cautela può essere superata dalla necessità di allontanare il ferito. In questo caso, occorre agire senza "strattonare", "tirare" o "piegare", soprattutto a livello di colonna vertebrale e di vertebre cervicali, cercando di conservare l'allineamento delle vertebre. Negli altri casi, è possibile intervenire ad esempio tamponando emorragie esterne. La riduzione ed immobilizzazione di fratture di arti può essere tentata solo se si hanno sufficienti conoscenze ed esperienze. Mantenete la calma, valutate oggettivamente la situazione, proteggete i feriti e voi stessi da ulteriori incidenti, fornite informazioni precise agli operatori del soccorso. se non siete sufficientemente esperti, già questo realizza un buon livello di soccorso.

venerdì	1	s. Ugo	martedì	12	s. Giulio	sabato	23	s. Giorgio m.
sabato	2	s. Francesco di Paola	mercoledì	13	s. Martino I papa	domenica	24	s. Fedele
domenica	3	s. Riccardo	giovedì	14	s. Abbondio	lunedì	25	Ann. della Liberazione - s. Marco ev.
lunedì	4	Annunciazione del Signore	venerdì	15	s. Annibale	martedì	26	s. Cleto
martedì	5	s. Vincenzo F.	sabato	16	s. Benedetto G.	mercoledì	27	in Albis - s. Zita
mercoledì	6	s. Guglielmo	domenica	17	s. Innocenzo v.	giovedì	28	s. Valeria
giovedì	7	s. Giov. Battista de La Salle	lunedì	18	s. Galdino	venerdì	29	s. Caterina da Siena
venerdì	8	s. Dionisio	martedì	19	s. Marta	sabato	30	s. Pio V papa
sabato	9	s. Demetrio	mercoledì	20	s. Teodoro			
domenica	10	s. Terenzio	giovedì	21	s. Anselmo			
lunedì	11	s. Stanislao	venerdì	22	s. Leonida			

Aprile 2016

Imposta di pubblicità a carico di chi lo espone al pubblico

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI

La durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose o persone è disciplinata dal regolamento CE 561/2006 se il trasporto si effettua all'interno della Comunità Europea, Confederazione Svizzera o dello spazio economico europeo che comprende anche Norvegia, Lichetestein ed Islanda e dall'accordo AETR se il trasporto interessa altri Stati. Il regolamento si applica a tutti i veicoli anche se circolanti vuoti e anche se i veicoli non sono immatricolati nella comunità europea.

- per trasporto merci che superano le 3,5t
- per trasporto persone con più di 9 posti compreso il conducente

Periodi di guida

Il tempo di guida è il tempo che una persona passa alla conduzione di un mezzo. Il periodo di guida giornaliero è la somma dei tempi che il conducente passa effettivamente alla guida del veicolo anche se al di fuori della UE in 24 ore. Nell'arco delle 24 h un conducente non deve superare le 9 ore di guida, elevabili a 10 per due volte la settimana. Nell'arco di una settimana cioè di 6 periodi di guida non deve superare le 56 ore di guida. Nell'arco di due settimane consecutive non deve superare le 90 ore di guida. Le incombenze lavorative extra guida si possono così riassumere.

- carico e scarico merci;
- tempi di attesa per carico e scarico merci;
- supervisione e attesa per salita o discesa passeggeri;
- pulizia e manutenzione veicolo;
- operazioni inerenti al trasporto come formalità amministrative, controlli polizia, operazioni in dogana imbarchi o sbarchi da treni e navi, disponibilità in azienda ecc.;
- tempo impiegato per recarsi in un luogo a prendere in consegna un mezzo;
- riposo in cuccetta con veicolo in movimento condotto da altro autista;
- guida di veicoli esentati dal campo di applicazione della normativa.

Interruzioni

L'attività di guida non può essere continuativa ma si devono prevedere degli adeguati periodi di pausa. Non si possono mai superare le 4 ore e mezza di guida consecutive. Dopo questo tempo il conducente dovrà osservare 45 minuti di riposo. Questa interruzione può essere consecutiva o spezzata da una pausa di 30 minuti più 15 minuti distribuite in 4 ore e mezza di guida (es.. 3 ore di guida 30 minuti riposo 1 ora e mezza di guida 15 minuti di riposo). Durante l'interruzione il conducente non può compiere nessuna incombenza lavorativa.

Riposo giornaliero

È considerato come tempo di riposo il tempo trascorso in cuccetta con il veicolo in sosta. Il periodo di riposo deve essere consumato nell'arco delle 24 ore tra il precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale o nel caso di due conducenti che si alternano alla guida, entro le 30 ore. Il periodo di riposo regolare prevede 11 ore consecutive o spezzate in due periodi di 9 ore più 3 ore (1 ora bonus). Il periodo di riposo regolare può essere interrotto per esigenze lavorative al massimo due volte per un tempo massimo di 1 ora. Il periodo di riposo ridotto prevede la riduzione del riposo a 9 ore consentito per tre volte in una settimana cioè tra due riposi settimanali. Le ore in meno dovranno però essere recuperate entro la seconda settimana successiva. Il periodo di riposo ridotto non può mai essere interrotto.

Riposo settimanale

Dopo sei periodi di guida il conducente ha diritto a un riposo settimanale usufruibile in qualsiasi giorno della settimana. Il riposo settimanale prevede 45 ore consecutive e non può venire interrotto o frazionato. Il riposo settimanale ridotto prevede non meno di 24 ore consecutive da recuperare entro la terza settimana con un equivalente periodo di riposo. Non è ammesso l'utilizzo di due periodi di riposo settimanali ridotti consecutivi. Nel corso di due settimane consecutive un conducente deve godere perciò di due periodi di riposo settimanali regolari (45 ore di riposo-6 periodi di lavoro-45 ore di riposo) oppure di un periodo di riposo settimanale regolare e uno ridotto (45 ore riposo - 6 periodi di lavoro-24 ore riposo). In questo caso entro la terza settimana successiva a quella in cui è stato fatto il riposo ridotto il conducente dovrà recuperare un equivalente periodo di riposo (24 ore) da attaccare o a un periodo di riposo giornaliero (9 o 11+24) o a un altro periodo di riposo settimanale (45+24).

Deroghe

Al conducente è data la possibilità di derogare al rispetto della durata massima alla guida per raggiungere un luogo di sosta appropriato per salvaguardare cose o persone trasportate; tale decisione dovrà tuttavia essere documentata o sui fogli di registrazione del cronotachigrafo analogico o sul retro della stampa del tachigrafo digitale o nel registro di servizio per i conducenti non muniti di dispositivi di controllo.

domenica	1	Festa del lavoro - s. Giuseppe a.	giovedì	12	Ss. Nereo e Achille	lunedì	23	s. Desiderio v.
lunedì	2	s. Atanasio	venerdì	13	Nostra Signora di Fatima	martedì	24	B.V. Maria Ausiliatrice
martedì	3	Ss. Filippo e Giacomo	sabato	14	s. Mattia ap.	mercoledì	25	s. Gregorio VII
mercoledì	4	s. Silvano v.	domenica	15	Pentecoste	giovedì	26	s. Filippo Neri
giovedì	5	s. Ilario	lunedì	16	s. Ubaldo v.	venerdì	27	s. Agostino
venerdì	6	s. Giuditta m.	martedì	17	s. Paquale Baylon	sabato	28	s. Emilio m.
sabato	7	s. Flavia	mercoledì	18	s. Claudia	domenica	29	Corpus Domini - s. Massimino v.
domenica	8	Ascensione del Signore	giovedì	19	s. Crispino	lunedì	30	s. Ferdinando re
lunedì	9	s. Dionisio	venerdì	20	s. Bernardino da Siena	martedì	31	Visitazione B.V. Maria
martedì	10	s. Cataldo	sabato	21	s. Vittorio m.			
mercoledì	11	s. Ignazio da Laconi	domenica	22	s. Rita da Cascia			

Maggio 2016

Imposta di pubblicità a carico di chi lo espone al pubblico

LIMITI DI VELOCITA'

Il limite di velocità di una strada è la massima velocità consentita per legge ai mezzi di trasporto circolanti su quel tratto di strada. I limiti di velocità sono generalmente decisi dal legislatore di uno Stato o di una Regione.
Oltre ad imporre un limite massimo di velocità, molti legislatori mettono delle limitazioni per i guidatori con scarsa esperienza (in Italia, per chi ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni) oppure in caso di avverse condizioni atmosferiche come, per esempio,pioggia o nebbia. L'articolo 142 del Codice della strada che regola i limiti di velocità sulle strade italiane, infatti recita.

« Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. »

(Art. 142, comma 2, primo periodo del Codice della strada)
I principali limiti di velocità vigenti in Italia, per quanto riguarda le autovetture.

Autostrada	**130 km/h**
Strada extraurbana principale	**110 km/h**
Strada extraurbana secondaria	**90 km/h**
Strada urbana	**50 km/h**

I limiti sopracitati non sono validi per tutte le categorie di veicoli. Di fatto, vi sono delle vetture che sono tenute a rispettare dei limiti di velocità più bassi rispetto alle autovetture.

Categoria	Strada urbana	Strada extraurbana secondaria	Strada extraurbana principale	Auto-strada
Ciclomotori	45 km/h		Non possono circolare	
Autoveicoli trasportanti materiale esplosivo	30 km/h	50 km/h		
Macchine agricole e operatrici	40 km/h se sono montati su pneumatici 15 km/h se montati su cingoli		Non possono circolare	
Quadricicli	50 km/h	80 km/h		
Autotreni, autoarticolati e autosnodati	50 km/h	70 km/h		80 km/h
Autoveicoli con massa complessiva superiore alle 3,5 t	50 km/h	80 km/h		100 km/h
Autoveicoli con massa complessiva superiore alle 12 t	50 km/h	70 km/h		80 km/h
Mezzi d'opera a pieno carico	40 km/h	60 km/h		

mercoledì	1	s. Giustino	domenica	12	s. Onofrio
giovedì	2	Ann. della Repubblica	lunedì	13	s. Antonio da Padova
venerdì	3	s. Carlo Lwanga m.	martedì	14	s. Eliseo
sabato	4	s. Quirino	mercoledì	15	s. Vito
domenica	5	s. Bonifacio	giovedì	16	s. Aureliano
lunedì	6	s. Norberto v.	venerdì	17	s. Gregorio B.
martedì	7	s. Roberto	sabato	18	s. Marina
mercoledì	8	s. Medardo	domenica	19	s. Romualdo
giovedì	9	s. Efrem	lunedì	20	s. Silverio papa
venerdì	10	s. Maurino	martedì	21	s. Luigi Gonzaga
sabato	11	s. Barnaba ap.	mercoledì	22	s. Paolino da Nola
giovedì	23	s. Lanfranco v.			
venerdì	24	Natività s. Giovanni Battista			
sabato	25	s. Guglielmo ab.			
domenica	26	s. Vigilio			
lunedì	27	s. Cirillo d'Ales.			
martedì	28	s. Ireneo			
mercoledì	29	Ss. Pietro e Paolo ap.			
giovedì	30	Ss. Pimi martiri della chiesa			

Giugno 2016

Imposta di pubblicità a carico di chi lo espone al pubblico

SANZIONI PER L'INFRANGIMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA'

Le multe per eccesso di velocità sono fra le più frequenti, anche grazie all'elevato utilizzo degli autovelox (che effettuano la misurazione in un punto preciso della strada) e del sistema Tutor (che calcola la velocità media della velocità fra due punti). È tutto scritto nell'articolo 142 del Codice della Strada, che regola le sanzioni in funzione della gravità del comportamento. Nel caso nel quale il superamento dei limiti di velocità è di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. Verbale dai 169 euro ai 679 euro per l'eccesso di velocità di oltre 10 ma fino a 40 km/h, più il taglio di tre punti-patente. Per il superamento dei limiti di oltre 40 km/h ma non oltre i 60 km/h, la sanzione è da euro 531 a euro 2.125, più la sottrazione di sei punti, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (da otto a diciotto mesi in caso di recidiva entro il biennio). Infine, l'ultima fascia. In caso di superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h si incorre in una sanzione da euro 828 a euro 3.313, la decurtazione di dieci punti e sospensione della patente da sei a dodici mesi (in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente). É da tenere a mente che tutte le sanzioni sono raddoppiate se commesse alla guida di autotreni, autoarticolati, autosnodati, autobus di massa superiore a otto tonnellate, autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate, veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e mezzi d'opera. Invece, chi ha la patente da meno di tre anni (neopatentati) deve rispettare limiti di velocità più restrittivi. non può superare i 100 km/h (invece di 130 km/h) sulle autostrade e i 90 km/h (anziché 110 km/h) sulle strade extraurbane principali. E nel caso commetta un'infrazione che prevede decurtazione punti-patente, subisce un taglio di punteggio doppia. Il proprietario dell'auto che riceve a casa una multa col taglio di punti della patente è di fronte a un bivio. o comunica chi guidava (a questi verranno tolti punti), o paga una multa supplementare, che va da euro 286 a euro 1.142. Se il proprietario ricorre contro la multa originaria, la sanzione supplementare è sospesa. in caso di vittoria, il ricorso, non paga nulla; in caso di sconfitta, deve comunicare il nome del guidatore o pagare la multa supplementare. A partire dal 3 novembre 2014, se il mezzo viene utilizzato per oltre i 30 giorni da un conducente che non è il proprietario, quest'ultimo nonchè intestatario della carta di circolazione, avrà l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale dei Veicoli della Motorizzazione Civile i dati di colui che è in possesso di quel veicolo. In caso di omissione è prevista una sanzione di 705 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione. La norma, prevista da una circolare della Motorizzazione del 10 luglio attuativa dell'articolo 94 4 bis del codice della strada, non riguarda però le auto prestate ai familiari.

Autovelox

La legge italiana prevede che tutte le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, le ultime disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 117/2007 impongono l'obbligo di presegnalazione non solo per le postazioni di controllo fisse, ma anche per quelle mobili (i controlli effettuati con il telelaser), perciò anche in caso di contestazione immediata. Restano esclusi dall'obbligo di presegnalazione soltanto i "dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità" (cioè quelli installati a bordo dei veicoli di servizio).

Nota. La violazione di una delle disposizioni di cui ai commi su indicati , commessa dopo le ore 20,00 e prima delle ore 7,00. determina, per effetto dell'art. 6-bis, introdotto dalla L. 160/2007, di conversione, con modificazioni, del Dl 117/2007, l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa aggiuntiva pari ad euro 200,00 (duecento/00).

venerdì	1	s. Domiziano	martedì	12	Ss. Felice e Fortunato	sabato	23	s. Brigida di Svezia
sabato	2	s. Bernardino	mercoledì	13	s. Enrico imp.	domenica	24	s. Cristina m.
domenica	3	s. Tommaso ap.	giovedì	14	s. Camillo de Lellis	lunedì	25	s. Giacomo ap.
lunedì	4	s. Elisabetta	venerdì	15	s. Bonaventura v. dott.	martedì	26	Ss. Gioacchino e Anna
martedì	5	s. Antonio Maria Zaccaria	sabato	16	Beata Vergine del Carmine	mercoledì	27	s. Celestino
mercoledì	6	s. Maria Goretti	domenica	17	s. Alessio	giovedì	28	s. Nazario
giovedì	7	s. Oddone	lunedì	18	s. Federico	venerdì	29	s. Marta
venerdì	8	s. Adriano	martedì	19	s. Simmaco	sabato	30	s. Pietro Crisologo
sabato	9	s. Veronica Giuliani	mercoledì	20	s. Elia Prof.	domenica	31	s. Ignazio di Loyola
domenica	10	s. Rufina	giovedì	21	s. Lorenzo da Brindisi, sac.			
lunedì	11	s. Benedetto da Norcia	venerdì	22	s. Maria Maddalena			

Luglio 2016

Imposta di pubblicità a carico di chi lo espone al pubblico

SCONTO DEL 30% SULLE MULTE

Dal 21 agosto 2013, viene applicato sulle sanzioni amministrative relative ad alcune violazioni del Codice della strada uno sconto del 30%. ma solo se si paga la multa entro 5 giorni dalla notifica.
La nuova norma è stata introdotta con il "decreto del fare" approvato dal Governo e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 20 agosto 2013. L'applicazione dello sconto per chi paga entro i 5 giorni è esclusa nei seguenti casi. violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta, violazioni di natura penale (come la guida in stato di ebbrezza), quelle per cui è prevista anche la confisca del veicolo e quelle che prevedono la sospensione della patente.
Di fianco, una tabella con le riduzioni del 30% applicate alle multe

Tabelle delle multe e le riduzioni del 30%

Importo Multa	Versamento ridotto del 30%	Aumento Notturno (1/3)	Riduzione 30% per violazioni notturne
€ 24	€ 16,80	€ 32,00	€ 22,40
€ 25	€ 17,50	€ 33,33	€ 23,33
€ 40	€ 28,00	€ 53,33	€ 37,33
€ 41	€ 28,70	€ 54,67	€ 38,27
€ 51	€ 35,70	€ 68,00	€ 47,60
€ 76	€ 53,20	€ 101,33	€ 70,93
€ 80	€ 56,00	€ 106,67	€ 74,67
€ 82	€ 57,40	€ 109,33	€ 76,53
€ 83	€ 58,10	€ 110,67	€ 77,47
€ 84	€ 58,80	€ 112,00	€ 78,40
€ 99	€ 69,30	€ 132,00	€ 92,40
€ 105	€ 73,50	€ 140,00	€ 98,00
€ 126	€ 88,20	€ 168,00	€ 117,60
€ 154	€ 107,80	€ 205,33	€ 143,73
€ 155	€ 108,50	€ 206,67	€ 144,67
€ 156	€ 109,20	€ 208,00	€ 145,60
€ 160	€ 112,00	€ 213,33	€ 149,33
€ 162	€ 113,40	€ 216,00	€ 151,20
€ 163	€ 114,10	€ 217,33	€ 152,13
€ 168	€ 117,60	€ 224,00	€ 156,80
€ 211	€ 147,70	€ 281,33	€ 196,93
€ 216	€ 151,20	€ 288,00	€ 201,60
€ 264	€ 184,80	€ 352,00	€ 246,40
€ 284	€ 198,80	€ 378,67	€ 265,07
€ 294	€ 205,80	€ 392,00	€ 274,40
€ 316	€ 221,20	€ 421,33	€ 294,43
€ 318	€ 222,60	€ 424,00	€ 296,80
€ 324	€ 226,80	€ 432,00	€ 302,40
€ 331	€ 231,70	€ 441,33	€ 308,93
€ 353	€ 247,10	€ 470,67	€ 329,47
€ 369	€ 258,30	€ 492,00	€ 344,40
€ 385	€ 269,50	€ 513,33	€ 359,33
€ 403	€ 282,10	€ 537,33	€ 376,13
€ 410	€ 287,00	€ 546,67	€ 382,67
€ 419	€ 293,30	€ 558,67	€ 391,07
€ 422	€ 295,40	€ 562,67	€ 393,87
€ 527	€ 368,90	€ 702,67	€ 491,87
€ 585	€ 409,50	€ 780,00	€ 546,00
€ 662	€ 463,40	€ 882,67	€ 617,87
€ 705	€ 493,50	€ 940,00	€ 658,00
€ 765	€ 535,50	€ 1020,00	€ 714,00
€ 769	€ 538,30	€ 1025,33	€ 717,73
€ 770	€ 539,00	€ 1026,67	€ 718,67
€ 772	€ 540,40	€ 1029,33	€ 720,53
€ 802	€ 561,40	€ 1069,33	€ 748,53
€ 808	€ 565,60	€ 1077,33	€ 754,13
€ 821	€ 574,70	€ 1094,67	€ 766,27
€ 841	€ 588,70	€ 1121,33	€ 784,93
€ 895	€ 626,50	€ 1193,33	€ 835,33
€ 939	€ 657,30	€ 1252,00	€ 876,40
€ 1054	€ 737,80	€ 1405,00	€ 983,73
€ 1174	€ 821,80	€ 1565,33	€ 1095,73
€ 1324	€ 926,80	€ 1765,33	€ 1235,73
€ 1761	€ 1232,70	€ 2348,00	€ 1643,60
€ 1818	€ 1272,60	€ 2424,00	€ 1696,80
€ 1865	€ 1305,50	€ 2486,67	€ 1740,67
€ 1941	€ 1358,70	€ 2588,00	€ 1811,60
€ 1988	€ 1391,60	€ 2650,67	€ 1855,47
€ 2650	€ 1855,00	€ 3533,33	€ 2473,33
€ 4696	€ 3287,20	€ 6261,33	€ 4382,93
€ 10793	€ 7555,10	€ 14390,67	€ 10073,47

lunedì **1** s. Alfonso m. de' Liguori
martedì **2** s. Eusebio
mercoledì **3** s. Martino er.
giovedì **4** s. Giustino m.
venerdì **5** s. Venanzio
sabato **6** Trasfigurazione del Signore
domenica **7** s. Gaetano da T.
lunedì **8** s. Domenico da Guzman
martedì **9** s. Romano
mercoledì **10** s. Lorenzo m.
giovedì **11** s. Chiara d'Assisi
venerdì **12** s. Giovanna F.
sabato **13** Ss. Ponziano e Ippolito
domenica **14** s. Alfredo
lunedì **15** Assunzione della B. V. Maria
martedì **16** s. Rocco
mercoledì **17** s. Giacinto
giovedì **18** s. Elena Imp.
venerdì **19** s. Giovanni Eudes
sabato **20** s. Bernardo di Chiaravalle
domenica **21** s. Pio X papa
lunedì **22** B.V. Maria Regina
martedì **23** s. Rosa da Lima
mercoledì **24** s. Bartolomeo ap.
giovedì **25** s. Ludovico
venerdì **26** s. Alessandro m.
sabato **27** s. Monica
domenica **28** s. Agostino
lunedì **29** Martirio di s. Giovanni Battista
martedì **30** s. Felice m.
mercoledì **31** s. Aristide

Agosto 2016

Imposta di pubblicità a carico di chi lo espone al pubblico

AL VOLANTE DOPO IL CONSUMO DI ALCOOL

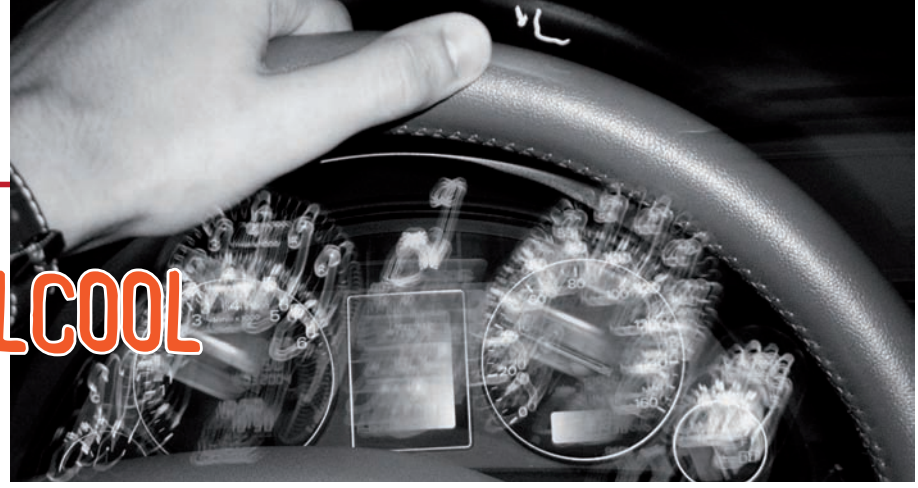

L'assunzione di alcool influenza la guida in quanto la rende meno sicura poiché può indurre eccitazione (euforia) ed imprudenza. Inoltre, può indurre sonnolenza, alterare la capacità di concentrazione e di attenzione; rende meno rapidi i riflessi, comportando un grave pericolo per la circolazione. Le norme in merito la guida in stato di ebbrezza sono molto severe, ma non sono ben conosciute da tutti, soprattutto dai più giovani. Il 23 settembre 2008 è entrato in vigore un nuovo decreto legge che ha previsto che all'interno dei pubblici esercizi fosse obbligatorio esporre le tabelle che riportano i rischi derivati dall'assunzione di bevande alcoliche. Queste devono contenere sia la descrizione dei sintomi ai diversi livelli, sia le quantità degli alcolici più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza. Per i locali che non rispettano tale obbligo è prevista la chiusura da 7 a 30 giorni.

- **Alcol test. valori tra 0,5 g/l e 0,8 g/l**
  Nel caso in cui il tasso alcolemico sia compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, le sanzioni consistono in un'ammenda variabile tra 531 e 2.125 euro e nella sospensione della patente da 3 a 6 mesi. In caso di constatazione di tasso alcolemico oltre la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui, quando non è possibile affidarlo ad un'altra persona, può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato a ricoprire l'attività di soccorso stradale e deposito, per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, oppure presso l'autorimessa di chi ha provveduto al recupero. E' prevista la sottrazione di 10 punti dalla patente, 20 punti per chi ha preso la patente dopo il 1 ottobre 2003 e da meno di 3 anni.
- **Alcol test. valori tra 0,8 g/l e 1,5 g/l**
  Le sanzioni che si rischiano nel caso i valori siano tra 0,8 g/l e 1,5 g/l sono un'ammenda da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a 6 mesi con sospensione della patente per un periodo di tempo variabile tra 6 mesi e 1 anno. Se la stessa persona compie più violazioni durante un biennio o se la violazione è commessa da un conducente professionista, come autisti di autobus e di veicoli con rimorchio, la patente viene sempre revocata e quindi ritirata e trasmessa entro 10 giorni al Prefetto. Quando invece una persona in stato di ebbrezza con tasso alcolemico al di sotto dei 1,5 gr/l, provoca un incidente stradale, il giudice impone con la sentenza di condanna il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
- **Alcol test. valori oltre 1,5 g/l**
  Nel caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l , le sanzioni che si rischiano sono ovviamente ancora più alte e più severe. un'ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e l'arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. La sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo con una sentenza di condanna. Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 gr/l è disposto anche il sequestro preventivo del veicolo ai fini della confisca che verrà disposta in sede di condanna, salvo che appartenga a persona estranea al reato

Alcol test, rifiuto. conseguenze

Un conducente che senza motivo rifiuta di sottoporsi al controllo dell'etilometro commette un illecito penale con le seguenti sanzioni. arresto da tre mesi ad un anno, un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, la sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti e la confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale. Per la violazione è anche prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente. Peso, sesso ed età influenzano il metabolismo dell'alcol e possono essere quindi determinanti nel raggiungimento o meno del limite previsto dalla legge. Provato che 12 grammi di alcol, che comportano una concentrazione di 0,2 grammi di alcol nel sangue in una persona di circa 60 chili di peso a stomaco pieno corrispondono in linea di massima a.

Un bicchiere da 125 ml di vino,
Una lattina da 330 ml di birra,
Un bicchiere piccolo da 40 ml di superalcolico,
Un bicchiere da 80 ml di aperitivo.

Alcol test. valori al limite

Non è raro il caso di alcol test con valori al limite delle soglie previste. Una sentenza del giudice di pace è intervenuta pronunciandosi a favore sul ricorso di un automobilista che su due misurazioni dell'alcol test aveva ottenuto prima il valore di 0.59 g/l, poi 0.52 g/l. Anzitutto va considerato il valore inferiore, che in questo caso è di pochi decimali oltre la soglia dei 0,50 g/litro. Il giudice di pace si è espresso considerando un margine d'errore dell'alcol test, valutato nel 4%. Applicando il margine d'errore il valore di 0,52 g/l scende al di sotto della soglia di punibilità, così da invalidare l'accertamento.

Alcol test. funzionamento

L'accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcool contenuta nell'aria espirata, la c.d. Brac (Breat Ratio Alcohol Concentration), espressa in milligrammi per litro di aria, , espressa in milligrammi per litro di aria. L'esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.

Alcol test, rifiuto

La Cassazione ha stabilito che, in assenza di un incidente stradale, l'automobilista a cui viene chiesto di sottoporsi all'alcol test può rifiutarsi di seguire la pattuglia in un'altra sede distante. In particolare, il caso sottoposto al giudizio della Cassazione riguardava un automobilista fermato dai Carabinieri, privi dell'etilometro, che avevano chiesto di recarsi presso un comando della Polizia Stradale per effettuare i controlli necessari. Tale richiesta, non essendosi verificato nessun incidente stradale, non era legata all'articolo 186 del C.d.s., tanto più che si chiedeva di svolgere l'esame presso un altro corpo di polizia, quindi il rifiuto espresso in questi casi è del tutto legittimo.

Alcol test. lavoro, come fare?

Nel caso di ritiro della patente perché positivi all'alcol test, si può salvaguardare lo svolgimento della propria attività lavorativa chiedendo la c.d. patente a ore. Si tratta di un permesso a mettersi alla guida in determinati orari per raggiungere il posto di lavoro, quando questo risulti impossibile o gravoso da raggiungere con mezzi pubblici o non propri. E' il Prefetto che decide e a cui va inoltrata la richiesta. Si può richiedere la "patente a ore" solo se l'alcol test è stato effettuato senza che fosse stato causato un incidente stradale. Il permesso a guidare potrà essere rilasciato per al massimo 3 ore al giorno.

Guida in stato di ebbrezza, senza alcol test

Senza un alcol test, non si può essere considerati responsabili di guida in stato d'ebbrezza. E' necessario il riscontro dell'etilometro, perché il superamento del limite di 0.8 g/l deve essere accertato al di là di ogni ragionevole dubbio. In mancanza dell'alcol test, quindi, il trasgressore va ritenuto responsabile dell'ipotesi meno grave e depenalizzata. E' quanto ha deciso la Cassazione lo scorso maggio.

" (…) Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, osserva il Collegio che costituisce pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale. Vero è peraltro che, qualora non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcoolemico era superiore al limite di 0,8 gr/l il trasgressore doveva ritenersi responsabile, dell'ipotesi meno grave, attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla legge 29 luglio 2010, n. 120. Nel caso in esame, gli elementi sintomatici rilevati e testé descritti, in difetto di altri dati indiziari, non consentono di individuare un preciso gradiente di etilemia tale da indurre a ritenere sussistenti taluna delle più gravi fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 186 cod. strada".

giovedì	1	s. Egidio ab.	lunedì	12	SS. Nome di Maria	venerdì	23	s. Pio da Pietrelcina
venerdì	2	s. Elpidio	martedì	13	s. Giovanni Crisostomo	sabato	24	s. Pacifico
sabato	3	s. Gregorio Magno	mercoledì	14	Esaltazione Santa Croce	domenica	25	s. Aurelia
domenica	4	s. Rosalia	giovedì	15	b. Vergine Addolorata	lunedì	26	Ss. Cosma e Damiano
lunedì	5	b. Teresa di Calcutta	venerdì	16	Ss. Cornelio e Cipriano	martedì	27	s. Vincenzo de' Paoli
martedì	6	s. Zaccaria	sabato	17	s. Roberto Bellarmino	mercoledì	28	s. Venceslao m.
mercoledì	7	s. Regina	domenica	18	s. Giuseppe da Copertino fr.	giovedì	29	Ss. Michele, Gabriele, Raffaele arc.
giovedì	8	Natività B.V. Maria	lunedì	19	s. Gennaro vesc.	venerdì	30	s. Girolamo
venerdì	9	s. Sergio papa	martedì	20	s. Eustachio			
sabato	10	s. Nicola da Tolentino	mercoledì	21	s. Matteo ap.			
domenica	11	Ss. Proto e Giacinto	giovedì	22	s. Maurizio m.			

Settembre 2016

Imposta di pubblicità a carico di chi lo espone al pubblico

CINTURE DI SICUREZZA

Le cinture di sicurezza sono un dispositivo di sicurezza ancorato all'interno del veicolo che, in caso di urto, trattiene il corpo degli occupanti legato al sedile, evitandone l'impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall'abitacolo. Sono uno dei dispositivi più importanti nel campo della sicurezza automobilistica.

Obbligo di utilizzo

Il mancato uso della cintura espone a sanzioni e può determinare responsabilità o diminuzioni di risarcimento. La cintura di sicurezza è un dispositivo obbligatorio per tutti i conducenti e i passeggeri delle seguenti categorie di veicoli.

- **L6e**. cosiddette minicar;
- **M1**. veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (vi rientrano anche le autocaravan);
- **M2 e M3**. veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (sono esentati i passeggeri di veicoli autorizzati al trasporto di persone in piedi);
- **N1, N2 e N3**. veicoli destinati al trasporto di merci.

L'art. 172 del Codice della Strada impone l'obbligo al conducente e ai passeggeri di tali veicoli di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Del mancato uso della cintura da parte di un minore è responsabile il conducente; la contravvenzione è notificata anche al proprietario del veicolo, in applicazione del principio di "responsabilità solidale" per le sanzioni amministrative. Le esclusioni dall'obbligo per ragioni mediche - non specificate dal codice ma rimesse alla valutazione del sanitario - devono essere esplicitamente certificate. In sede di liquidazione del danno non è indifferente che il danneggiato indossasse o meno, al momento dell'incidente, le cinture di sicurezza. Se, infatti, viene dimostrato che il mancato uso delle cinture di sicurezza ha contribuito a causare un danno maggiore di quello che si sarebbe verificato qualora queste ultime fossero state indossate, il giudice ne terrà conto nella quantificazione del danno diminuendo l'importo spettante al danneggiato in proporzione a quanto sarà valutata l'influenza di questa omissione nella causazione del danno. Dopo l'introduzione della patente a punti in Italia, chi non indossa correttamente le cinture di sicurezza (o le manomette) deve subire la decurtazione di cinque punti dalla patente (dieci se l'ha ottenuta da meno di tre anni) e la sanzione pecuniaria da euro 81 a euro 326; in caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione, vi è anche la sospensione della patente per un lasso di tempo compreso da 15 giorni a due mesi.

Esenzioni

In Italia esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

- forze di polizia e corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
- gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
- gli appartenenti alle Forze Armate nell'esercizio delle attività istituzionali nelle situazioni di emergenza;
- gli istruttori di guida quando presiedono ad esercitazioni di guida;
- le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla ASL o dalle competenti autorità di altro membro della UE (da esibire in caso di controlli), affette da patologie che comportino controindicazioni all'uso delle cinture;
- le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione medica rilasciata da un ginecologo della ASL che comprovi condizioni di rischio conseguenti all'uso delle cinture;
- i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 (autobus ed autosnodati per trasporto persone) autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi adibiti al trasporto locale, quando circolano in zona urbana,
- conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti e dei veicoli ad uso speciale impegnati in attività di igiene ambientale nei centri urbani.

La direttiva comunitaria 76/115/CEE recepita con D.M. 26.2.1976 ha introdotto l'obbligo di dotare le autovetture (categoria M1) omologate dal 1.1.1978 di ancoraggi per le cinture di sicurezza sia nei posti anteriori che in quelli posteriori. Il Ministero dei Trasporti con nota n. B053/2000/MOT del 22.6.2000 ha chiarito che l'obbligo di installare le cinture di sicurezza, sia nei posti anteriori che in quelli posteriori, riguarda i veicoli appartenenti alla categoria M1 immatricolati dal 15.6.1976 e muniti sin dall'origine di appositi ancoraggi. Pertanto tutti i proprietari di veicoli immatricolati prima del 1976 non sono obbligati all'installazione e, conseguentemente, all'uso dei sistemi di ritenuta, atteso che non sono sicuri i punti di ancoraggio eventualmente posti sul veicolo. In questo caso, non è obbligatorio montare le cinture, ma si è obbligati comunque all'uso se sono montate. Allo stesso modo non sono soggetti ad alcun obbligo coloro che hanno veicoli immatricolati dopo il 1976 ma sulla base di omologazioni antecedenti il 1976 e sui veicoli non siano presenti gli appositi punti di attacco sin dall'origine.

USO DEI SEGNALATORI LUMINOSI

L'Art. 153 del Codice della Strada regolamenta l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. Seguono i punti principali.

1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. (1)
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente. (1)
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi.
   a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
   b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
   c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati. (1)
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. (1)
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico. (1)
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo.
   a) nei casi di ingombro della carreggiata;
   b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
   c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
   d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
   e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.

(1) *comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.*

sabato	1	s. Teresa di Gesù Bambino	mercoledì	12	s. Serafino	domenica	23	s. Giovanni da Capestrano
domenica	2	Ss. Angeli Custodi	giovedì	13	s. Edoardo Re	lunedì	24	s. Antonio M. Claret
lunedì	3	s. Gerardo ab.	venerdì	14	s. Callisto I papa	martedì	25	s. Crispino m.
martedì	4	s. Francesco d'Assisi	sabato	15	s. Teresa d'Avila	mercoledì	26	s. Marciano
mercoledì	5	s. Placido m.	domenica	16	s. Margherita M. A.	giovedì	27	s. Evaristo papa
giovedì	6	s. Bruno ab.	lunedì	17	s. Ignazio d'Antiochia	venerdì	28	Ss. Simone e Giuda
venerdì	7	Nostra Signora del Rosario	martedì	18	s. Luca ev.	sabato	29	s. Ermelinda
sabato	8	s. Pelagia	mercoledì	19	s. Paolo della Croce	domenica	30	s. Germano vesc.
domenica	9	s. Dionigi	giovedì	20	s. Irene	lunedì	31	s. Cristoforo
lunedì	10	s. Daniele	venerdì	21	s. Orsola			
martedì	11	s. Firmino vesc.	sabato	22	s. Donato vesc.			

Ottobre 2016

Imposta di pubblicità a carico di chi lo espone al pubblico

SICUREZZA IN MOTO. IL CASCO

Il casco è un copricapo protettivo, realizzato in materiale resistente agli urti e usato sia in ambito sportivo sia nel mondo del lavoro, allo scopo di preservare la testa da impatti improvvisi.

Omologazione

Il casco, di qualunque tipo sia, deve essere omologato dal Ministero dei Trasporti o tramite la specifica ECE 22-05 (europea) o la specifica Snell (americana) e l'etichetta di omologazione che vi è applicata deve comprendere diversi numeri e sigle; nello specifico per l'omologazione europea si hanno.

- Numero distintivo dello Stato di immatricolazione (ad esempio "E3")
- Numero di omologazione (ad esempio "052216")
- Sigla di protezione della mentoniera (/J caso privo di mentoniera; /NP caschi con mentoniera non protettiva; /P caschi con mentoniera protettiva)
- Numero di produzione (ad esempio "037628")

Esempio

Queste omologazioni hanno il compito di certificare la validità protettiva di un casco o più precisamente il superamento di determinati test, al riguardo esistono siti che raccolgono i risultati di queste prove, per diversi produttori e caschi.

Obbligo di utilizzo ed esenzioni

L'uso del casco è obbligatorio secondo l'attuale "Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992" per.

- Tutti i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motocicli, sia maggiorenni che minorenni (legge dell'11 gennaio 1986).
- I conducenti e i passeggeri di motocarrozzette e di motocicli (comprese le forze di polizia ed i conducenti di moto d'epoca durante la manifestazioni).

Sono esenti da quest'obbligo.

- Ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa
- Ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash e sistemi di ritenuta (ad esempio il motocarro).

Nel caso il conducente di un motociclo o ciclomotore venga trovato alla guida senza casco, si può andare incontro ad una multa (da euro 81 a euro 326), un fermo amministrativo di 60 giorni per due mesi. Al conducente è applicata anche la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida o dal certificato di idoneità alla guida (il cosiddetto patentino per ciclomotori).

Note sulla sicurezza

Il casco risulta essere molto importante in caso di urto, ma è altrettanto importante applicare altri accorgimenti.

- *Non sfilare il casco in caso d'urto*, soprattutto se violento, il casco deve essere rimosso da personale del 118 in grado di preservare l'allineamento del rachide cervicale del paziente traumatizzato, infatti l'impatto subito dal casco si può trasferire sul rachide cervicale che in questo caso deve essere mantenuto allineato sino a diagnostica ospedaliera;
  Mentre nel caso un oggetto sia conficcato nel casco e raggiunga il cranio, la rimozione dello stesso viene eseguita nella struttura sanitaria. L'uso del casco permette di ridurre l'incidenza delle lesioni al cranio, difatti per solo il 30% di coloro che usano il casco riporta lesioni al capo contro il 51% di chi non ne usufruisce, tra cui anche una riduzione delle fratture craniche.
- *Collare sottocasco*, questo è un tipo di collare che si interpone tra il casco e le spalle del conducente, la sua funzione è quella d'evitare un'iperflessione del collo, che può portare alla sua rottura, tale protezione è molto importante e usata nelle competizioni, di qualsiasi livello esse siano.

Caschi non omologati

Il casco con l'**omologazione D.G.M.**, anche detto "a scodella" o "spagnolo", è bandito dal 12 ottobre 2010. Lo sancisce l'art. 28 della legge 29 luglio 2010 n.120 in materia di Sicurezza stradale, che tra gli altri, ha riformato anche l'art. 171 del Codice della Strada. Quest'ultimo, al comma 1, prescrive. "*durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria*". Per chi indossa un casco non omologato sono previste delle sanzioni consistenti, definite al comma 2 dell'art. 171. "Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente". Ma l'inosservanza della legge non comporta solo un esborso di denaro. Infatti, secondo il comma 3 dell'art. 171. "Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso".

Novità 2015

Le ultime modifiche al Codice della Strada riguardano, nello specifico, le parti inserite nella legge 115 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2015, in recepimento delle direttive europee. Gli articoli ritoccati dal nuovo intervento normativo sono in proposito il **115, 116, 118bis e 170**, ivi inclusi, come detto tutti i requisiti di trasporto passeggeri sui ciclomotori. **Così, non è passata inosservata la facoltà ora ammessa di circolare in due sul motociclo anche se il conducente ha 16 o 18 anni**, sempre che il mezzo riporti la dovuta omologazione per il trasporto di un secondo passeggero, al pari, cioè, di quanto previsto per i conducenti di maggiore età. Sono inclusi in questa modifica le seguenti categorie di veicoli.

- la **categoria AM** per la guida di ciclomotori, cui sono equiparati i quadricicli leggeri che abbiano una massa a vuoto che non supera i 350 chili, una **velocità massima non superiore a 45 km/h** e una cilindrata che non superi i 50 centimetri cubi o con potenza fino a 4 kiloWatt se elettrici; la AM è valida anche per i veicoli a tre ruote con gli stessi limiti di cilindrata e velocità, mentre il loro limite di potenza a 4 kiloWatt vale non solo per gli elettrici ma anche per quelli a gasolio;
- la **categoria A1**, patente che consente di condurre motocicli di cilindrata massima 125, potenza massima di 11 kiloWatt e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kiloWatt per chilogrammo;
- la **patente B1** che comprende tutti i quadricicli esclusi dai leggeri.

Sul fronte delle assicurazioni, è bene fare presente che ora la responsabilità potrebbe allargarsi anche al passeggero trasportato, tenendo valida la previsione secondo cui, per le violazioni stradali commesse dai minorenni, il pagamento delle sanzioni rimane a carico dei genitori.

martedì	1	Tutti i Santi	sabato	12	s. Giosafat	mercoledì	23	s. Clemente I papa
mercoledì	2	Commemorazione dei defunti	domenica	13	s. Diego d'Alcalà	giovedì	24	s. Flora
giovedì	3	s. Martino	lunedì	14	s. Teodoro	venerdì	25	s. Caterina d'Alessandria
venerdì	4	s. Carlo Borromeo	martedì	15	s. Alberto Magno	sabato	26	s. Corrado vesc.
sabato	5	Ss. Zaccaria	mercoledì	16	s. Margherita di S.	domenica	27	I domenica d'Avvento
domenica	6	s. Leonardo	giovedì	17	s. Elisabetta d'Ungheria	lunedì	28	s. Giacomo della Marca
lunedì	7	s. Lazzaro	venerdì	18	Ded. Bas. Ss. Pietro e Paolo	martedì	29	s. Saturnino
martedì	8	s. Goffredo vesc.	sabato	19	s. Fausto m.	mercoledì	30	s. Andrea ap.
mercoledì	9	Dedicaz. Basilica Lateranense	domenica	20	s. Crispino			
giovedì	10	s. Leone Magno	lunedì	21	Presentazione B.V. Maria			
venerdì	11	s. Martino di Tours	martedì	22	s. Cecilia			

Novembre 2016

Imposta di pubblicità a carico di chi lo espone al pubblico

USO DEI TELEFONI CELLULARI ALLA GUIDA

Tra inumerosi incidenti stradali che ogni giorno si verificano sulle nostre strade, molti sono causati dall'uso del cellulare di chi è alla guida. Uno studio pubblicato di recente su un'autorevole rivista inglese, ha stabilito che il 25% degli incidenti, alcuni dei quali mortali, è stato proprio causato dalla disattenzione dell'autista che in quel momento era impegnato a rispondere al telefono o addirittura a inviare messaggi. Questa abitudine è molto diffusa soprattutto fra i giovani automobilisti per i quali è stata coniata l'espressione "texting", cioè l'invio di brevi messaggi durante la guida. Secondo questo rapporto, rispondere al cellulare durante la guida diminuisce i tempi di reazione del 35%, mentre scrivere messaggi (texting) aumenterebbe del 90% la probabilità di sbandare con l'auto. In Italia, la guida con il cellulare è regolamentata dal nostro codice della strada all'articolo 173 che al proprio nel suo secondo comma prevede. " È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani)." La normativa in materia risulta pertanto molto chiara e precisa proprio al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità del conducente e di tutti gli altri utenti della strada. Essa prevede che il conducente deve poter avere le mani libere vedendosi consentito l'uso del cellulare solo in caso di utilizzo di apparecchiature a viva voce o mediante l'utilizzo degli appositi auricolari. La violazione di dette disposizioni viene ad essere sanzionata mediante la comminazione di una sanzione amministrativa individuata in una somma compresa tra 81 e 326 euro. Da ricordare inoltre che l'utilizzo di telefono cellulare durante la guida, in assenza dell'utilizzo delle apparecchiature ammesse (viva voce o auricolare), integra la violazione di ulteriori fattispecie che possono portare alla contestazione di sanzioni accessorie, infatti è lo stesso articolo 173, al comma 3 bis, prevede che "si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio", alla quale va aggiunta la decurtazione di 5 punti patente.

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti sono tenuti a fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. I conducenti sono tenuti a fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 646.

giovedì	1	s. Eligio	lunedì	12	s. Simone	venerdì	23	s. Giovanni da Kety
venerdì	2	s. Bibiana	martedì	13	s. Lucia v. m.	sabato	24	s. Irma
sabato	3	s. Francesco Saverio	mercoledì	14	s. Giov. della Croce	domenica	25	Natale di Nostro Signore
domenica	4	II d'Avvento - s. Barbara	giovedì	15	s. Valeriano	lunedì	26	s. Stefano protomartire
lunedì	5	s. Dalmazio	venerdì	16	s. Adelaide	martedì	27	s. Giovanni ev.
martedì	6	s. Nicola di Bari	sabato	17	s. Modesto vesc.	mercoledì	28	Santa Famiglia - Ss. Martiri innocenti
mercoledì	7	s. Ambrogio vesc.	domenica	18	IV d'Avvento - s. Graziano	giovedì	29	s. Tommaso Becket
giovedì	8	Immacolata Concezione	lunedì	19	s. Gregorio v.	venerdì	30	s. Eugenio
venerdì	9	s. Siro	martedì	20	s. Liberato	sabato	31	s. Silvestro I papa
sabato	10	Nostra Signora di Loreto	mercoledì	21	s. Pietro Canisio			
domenica	11	III d'Avvento - s. Damaso I papa	giovedì	22	s. Francesca Cabrini			

Dicembre 2016

Imposta di pubblicità a carico di chi lo espone al pubblico

SEDI ADOC IN PUGLIA

Provincia di Bari

* 70125 BARI - C.so A. De Gasperi, 270
Tel. 080.5025248 - 080.5648991 - Fax 080.5018967
PR 70123 Bari Carbonara - Via N. Sauro, 14
Tel. 080.5653600
PR 70127 Bari Palese - Via La Croce, 9
Tel. 080.5305793
PR 70011 Alberobello - 1° Trav.V.le A. Moro, 8
Tel./Fax. 080.4322871
S 70022 Altamura - Piazza Unità d'Italia, 19
Tel. 080.3214653 - altamura.ba@adocpuglia.it
PR 70020 Cassano Murge - Via Santa Cecilia, 7
Tel. 080.775102
PR 70014 Conversano - Via Matteotti, 13
Tel. 080.4952628
S 70023 Gioia Del Colle - 1° Trav. S. Candida, 41
Tel. 080.3430738 - gioia.ba@adocpuglia.it
S 70054 Giovinazzo - Via Balilla, 5
Tel. 080.9900723 - giovinazzo.ba@adocpuglia.it
S 70010 Locorotondo - Corso Umberto I, 1
Tel. 080.4351007 - locorotondo.ba@adocpuglia.it
S 70056 Molfetta - Piazza A.Moro, 24/25
Tel. 080.3349279 - molfetta.ba@adocpuglia.it
PR 70038 Terlizzi - Via Ventimiglia, 10-14
Tel. 080.2080687

LEGENDA
* Sede regionale o provinciale
S Sportello autorizzato
PR Punto Raccolta

Provincia di Barletta-Andria-Trani

S 76123 Andria - Via Ugo Bassi, 53
Tel. 0883.884840 - andria.bat@adocpuglia.it
PR 76125 Trani - Via Barisano, 47
PR 76125 Trani - Via Rovigno, 9/A

Provincia di Brindisi

* 72100 Brindisi - Corso Umberto I, 85
Tel. 0831.523572 - brindisi@adocpuglia.it
S 72022 Latiano - P.zza C. Rubino, 24
Tel. 0831.725141 - latiano.br@adocpuglia.it
S 72023 Mesagne - Via Ruggero Normanno, 12
Tel. 0831.772117 - mesagne.br@adocupuglia.it
S 72026 San Pancrazio Salentino - Via Mazzini, 50
Tel. 0831.664434 - sanpancrazio.br@adocpuglia.it

Provincia di Foggia

* 71100 Foggia - Via della Repubblica, 54
Tel. 0881.700094 - adocfg@adocpuglia.it
S 71100 Foggia - Piazza C. Battisti, 35
Tel. 0881.776976 - foggia@adocpuglia.it
PR 71022 Ascoli Satriano - Corso Garibaldi, 1
ascolis.fg@adocpuglia.it
PR 71010 Cagnano Varano - Via Macerata, 9
cagnanov.fg@adocpuglia.it
PR 71024 Candela - Via Fiume, 6
PR 71041 Carapelle - Via Calabria, 19
Tel. 0885.791760
PR 71042 Cerignola - Via Dante, 4
Tel. 0885.4124710
S 71036 Lucera - Via L. Zappetta, 11
Tel. 0881.204109 - lucera.fg@adocpuglia.it
S 71043 Manfredonia - Via Scaloria, 62
Tel. 0884.588253
PR 71010 Peschici - Via XXIV Maggio, 20
PR 71027 Orsara di Puglia - Via Vittorio Emanuele, 9
PR 71045 Orta Nova - Via C. Alberto, 25
Tel. 0885.791760
PR 71013 San Giovanni Rotondo - Via Cincinnati, 9
Tel. 0882.554413
PR 71015 Sannicandro Garganico - Via Plebiscito, 2
S 71016 San Severo - Via Fratelli Bandiera, 6
PR 71047 Stornara - Via Ettore Fieramosca, 21
PR 71048 Stornarella - Via Puccini, 8
PR 71017 Torremaggiore - Via Dante, 12
Tel./Fax. 0882.383215
S 71019 Vieste - Via Bari, 14 - Tel. 0884.708653

Provincia di Lecce

* 73100 Lecce - Via P. Palumbo, 2 - Tel. 0832.246665
lecce@adocpuglia.it
S 73100 Lecce - Via Bari, 32 - lecce@adocpuglia.it
PR 73024 Maglie - Via Sant'Antonio Abate, 63
maglie.le@adocpuglia.it
S 73025 Martano - Via Trento, 21
Tel. 0836.505357 - martano.le@adocpuglia.it
PR 73057 Taviano - Via Corsica, 40 - Tel. 0833.911794

Provincia di Taranto

*74100 Taranto - Via Emilia, 153 - Tel. 099.7354924
taranto@adocpuglia.it
PR 74100 Taranto - P.zza Dante, 2 - Tel. 099.7353128
adocta@libero.it
S 74011 Castellaneta - Via Ospedale, 64
Tel. 099.8441604
PR 74022 Fragagnano - Via Roma, 2 - Tel. 099.9560542
PR 74023 Grottaglie - Via Bologna, 22
Tel. 099.5661010
PR 74014 Laterza - Via Trento, 47 - Tel. 099.8297601
PR 74024 Manduria - Via N. Sauro, 11/A
Tel. 099.9711671
S 74015 Martina Franca - Via Olivieri, 13
Tel. 080.4839387
S 74016 Massafra - Corso Roma, 204
Tel. 099.8803285
PR 74017 Mottola - Via Salvo D'Acquisto, 38
Tel. 099.8862932
PR 74018 Palagianello - Via Pisanelli, 60
Tel. 099.38494481
PR 74019 Palagiano - Via Masella, 3 - Tel. 099.8885159
S 74028 Sava - Via Adua, 9 - Tel. 099.9721950

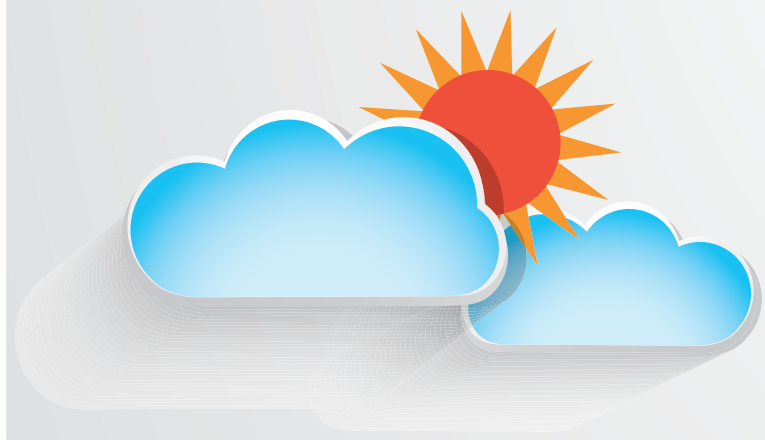

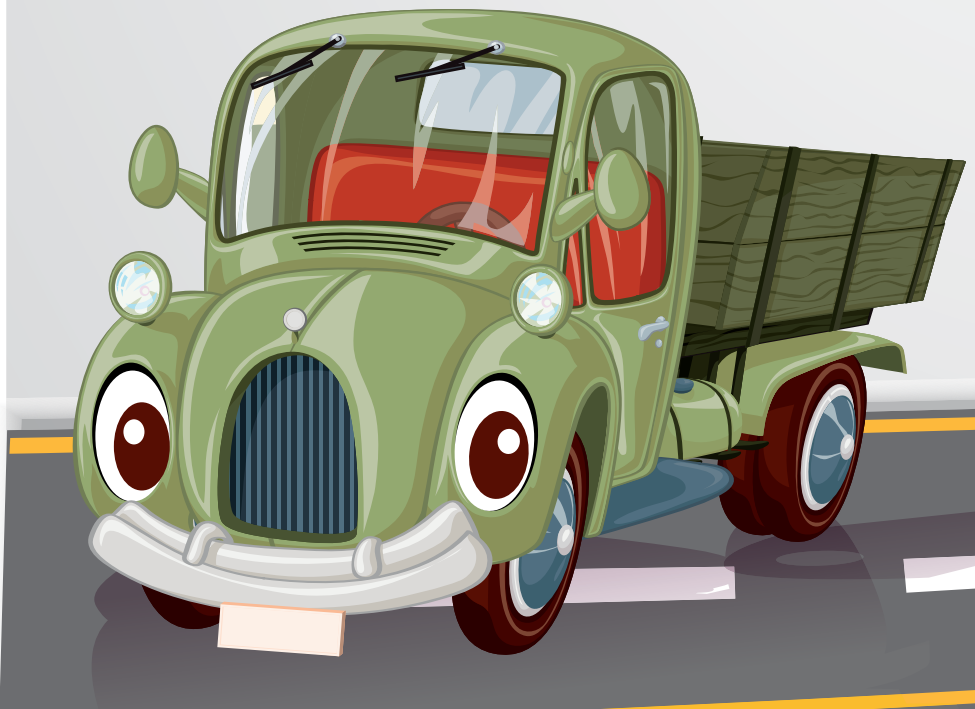

GRAFICAZEROTTANTA

Adoc
PUGLIA
Associazione per l'Orientamento
e la Difesa dei Consumatori

Il Calendario dei Consumatori

è di proprietà privata, il cui utilizzo è stato concesso all'Adoc Puglia per l'anno 2016.

Tutti i dati e le informazioni riportate nel presente calendario sono state assemblate alla data del 30 ottobre 2015.

La quantità degli argomenti trattati all'interno del calendario può riportare qualche inesatezza e/o inprecisione involontaria dei testi.

O meglio, l'esclusione di modifiche intervenute successivamente alle materie trattate. Pertanto, oltre a scusarcene, chiediamo il conforto e la collaborazione di quanti, leggendo il contenuto, ritengono opportuno segnalarci e informarci di ogni variazione sull'applicazione delle norme.

Il "Calendario dei Consumatori" declina ogni responsabilità per inprecisione o malfunzionamento del sito, riservandosi il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

A tutti, indistintamente, e fin d'ora, rivolgiamo il nostro ringraziamento. La scelta degli argomenti inseriti nel calendario è avvenuta dopo un'accurata selezione affidata alla consulenza degli avvocati Vincenza Ligustro, Giulia Procino, AidaViti con la collaborazione di Valeria Massari e le volontarie in Servizio Civile, Serena Acconciaioco e Vanessa Giannotti.

Il "Calendario dei Consumatori"
è consultabile on-line, all'indirizzo.
www.ilcalendariodeiconsumatori.it.

cinque x mille x adoc

INVESTI NELLA DIFESA DEI TUOI DIRITTI

Scrivi nell'apposita casella della dichiarazione dei redditi (mod. 730 oppure mod. unico) il nostro cod. fiscale

96112810583

ADOC PUGLIA - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori
70125 BARI - C.so A. De Gasperi, 270 - tel. 080.5025248 - 080.5648991 - fax 080.5018967 - info@adocpuglia.it - www.adocpuglia.it

"Programma Generale di intervento della Regione Puglia realizzato con l'utilizzo dei Fondi del Ministero dello Sviluppo Economico"